

# Tribunale di Napoli

## Settima Sezione Civile

### Settore Fallimenti

**R.G. N. 6092/17**

Il Giudice Designato,

a scioglimento della riserva formulato all'udienza del 26 aprile 2018;

esaminati gli atti;

rilevato che Salvatore Capuano e **Paola Di Lullo** hanno depositato piano del consumatore, la cui fattibilità è stata attestata dall'OCC, dott. Arcangelo Sessa; che il giudice fissava udienza ex art. 12 bis L. 3/12; che, a seguito di ciò, due creditori, titolari di credito per finanziamenti chirografari con cessione del quinto dello stipendio e del TFR, in specie FINDOMESTIC BANCA SPA e PRESTITALIA SPA, hanno formulato specifiche contestazioni con memoria scritta, ove hanno: a) ritenuto non meritevoli i debitori in quanto si sarebbero colpevolmente sovraindebitati; b) ritenuto che, illegittimamente, quattro autoveicoli non erano stati considerati nell'attivo destinato al ceto creditorio; c) ritenuto che, illegittimamente, era stato previsto un "accantonamento" prudenziale di somme non destinate ai creditori; d) ritenuto, infine, che la "par condicio creditorum" sarebbe violata, perché, ingiustificatamente, il piano assicura percentuali di diverso soddisfacimento (60%, 40%, o 50%) a creditori tutti ugualmente chirografari;

considerato che, a seguito di dette contestazioni, l'OCC, confermando la meritevolezza dei debitori, precisava che: a') i veicoli non avevano alcun apprezzabile valore; b') l'accantonamento avrebbe potuto essere evitato, ed era stato previsto per le documentate spese mediche dei debitori: sotto questo aspetto, l'OCC, a modifica del piano, determinava in euro 500,00 mensile la quota destinata ai pagamenti mensili previsti in piano; c') ancora a rettifica del piano, uniformava al 50% la percentuale di soddisfacimento del ceto creditorio;

ritenuta la meritevolezza dei debitori, i quali venivano sentiti personalmente all'udienza del 26 aprile 2018 da questo giudice: alla luce di quanto puntualmente attestato dall'OCC nella relazione particolareggiata ex art. 9 comma 3 bis L. 3/12, e nella integrazione del 20 marzo 2018, emerge chiaramente che la vera, assorbente causa della crisi da sovraindebitamento è attribuibile, a partire dal settembre 2015,



alla perdita del posto di lavoro subita dalla sig.ra Paola Di Lullo: dopo tale evento, non veniva contratto un nuovo finanziamento, come precisato dall'OCC nella memoria del 20 marzo 2018, ma veniva rinegoziato, proprio in virtù del licenziamento della sig.ra Di Lullo, il finanziamento già contratto (rimodulazione dell'8 settembre 2016 del finanziamento di Prestitalia SPA);

ritenuta la legittimità e fattibilità del piano del consumatore, tenuto conto del grado di soddisfacimento complessivo e della durata contenuta in circa sette anni, siccome modificato dall'OCC (modifica fatta propria dai proponenti e discussa con i due creditori "dissenzienti"), poiché risultano superate le criticità giustamente sollevate dalla difesa di Prestitalia SPA: in primo luogo, esclude le spese di sostentamento del nucleo familiare, il residuo è stato destinato interamente al soddisfacimento dei creditori; in secondo luogo, l'intero ceto chirografario è soddisfatto nella medesima misura del 50%;

**P.Q.M.**

**Omologa il piano del consumatore proposto ex art. 12 bis L. 3/12, siccome rettificato giusta memoria depositata dall'OCC il 20 marzo 2018. L'OCC provvederà a pubblicizzare nelle forme già stabilite nel decreto ex art. 12 bis di fissazione dell'udienza per l'omologa il presente decreto di omologa. L'OCC vigilerà sul puntuale adempimento del piano omologato.**

**Napoli, il 23 maggio 2018**

**Il Giudice**

**Dott. Eduardo Savarese**

